

WEBINAR SULL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

*Cittadini Stranieri e accesso
all'assegno di inclusione*

27 febbraio 2026





CITTADINI STRANIERI E ACCESSO ALL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

-  Accesso dei cittadini stranieri all'Assegno di Inclusionione (criteri generali)
-  I permessi di soggiorno per casi speciali
-  I permessi di soggiorno casi speciali e accesso alle misure di assistenza

CITTADINI STRANIERI E ACCESSO ALL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (Requisiti soggettivi)



Stranieri familiari di cittadino italiano o dell'Unione Europea



Stranieri con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; ovvero apolidi riconosciuti o stranieri titolari dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria)



Stranieri con permesso di soggiorno per **casi speciali** (art. 6, comma 3, del DL 145/24 e art 4 DL 146/25)

Stranieri con permesso di soggiorno per casi speciali



Vittime, in condizione di irregolarità, del reato previsto dall'articolo 603 bis cp, ovvero "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 18 del D.lgs. n. 286/98 - TUI)



Vittime, in condizioni di irregolarità, dei reati di tratta, violenza o grave sfruttamento" (art. 18 TUI)



Vittime, in condizioni di irregolarità, del reato di violenza domestica (art. 18 bis TUI)

ART. 18 TER - Chi sono le vittime di sfruttamento lavorativo?

*Viene considerata **vittima di sfruttamento lavorativo** la persona il cui stato di vulnerabilità è tale da comprometterne fortemente la libertà di scelta, inducendola ad accettare condizioni lavorative inique a seguito di approfittamento del proprio stato di bisogno da parte degli intermediari e degli utilizzatori*



(Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale).

1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 603-bis. - (Intermediazione e sfruttamento del lavoro). - Salvo il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per il lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

INDICI DI SFRUTTAMENTO (elenco non tassativo)

Reiterata violazione delle disposizioni sull'orario di lavoro ed il mancato rispetto dei periodi di riposo

Reiterato pagamento di retribuzioni inferiori ai livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi o non proporzionati alla prestazione di lavoro

Sottoposizione a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti

Violazioni delle norme su salute e sicurezza sul lavoro

Se i fatti sono commessi mediante l'uso della violenza o minaccia, è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza del presunto reato e si parla di *grave sfruttamento lavorativo*.

Permesso di soggiorno per sfruttamento lavorativo (art. 18 ter)

Condizioni per il rilascio del permesso

- Non più necessaria la denuncia della vittima, ma solo un “**contributo utile**” all’emersione dei fatti e all’individuazione dei responsabili.
- Avvio del procedimento penale possibile tramite:
 - denuncia/esposto della vittima o di terzi
 - d’ufficio, su iniziativa di polizia, magistratura o Ispettorato del Lavoro.

 Tutela
estesa alla
famiglia

Rilascio immediato da parte del
Questore, su proposta:

- **dell’Autorità Giudiziaria**
- **o dell’Ispettorato Nazionale
del Lavoro (INL)**

ARTICOLO 18 - Chi sono le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento?

Gli articoli 600, 601 e 602 del Codice Penale italiano, puniscono reati caratterizzati da violazione dei principali diritti umani e sociali universalmente riconosciuti. Tali norme tutelano la dignità umana e la libertà personale, punendo chi esercita poteri di proprietà, recluta, trasporta o vende esseri umani.



Arresto
obbligatorio
in fragranza

**ART. 600 – RIDUZIONE O
MANTENIMENTO IN SCHIAVITU'**

ART. 601 TRATTA DI PERSONE-

**ART. 602 – ACQUISTO O
ALIENAZIONE DI SCHIAVI**

**ART. 603 BIS, COMMA 2 –
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO
COMMESSO CON VIOLENZA O
MINACCIA**

Permesso di soggiorno per tratta o grave sfruttamento (art. 18)

Condizioni per il rilascio del permesso

- **+percorso giudiziario:** la vittima denuncia alle autorità i responsabili dei fatti di violenza e grave sfruttamento subiti.
- **percorso sociale:** la vittima non sporge denuncia nei confronti dei suoi sfruttatori, ma si affida ad un ente preposto all'assistenza delle vittime di tratta e aderisce al programma di assistenza e integrazione sociale.

Rilascio da parte del Questore, su proposta:

- **dell'Autorità Giudiziaria o**
- **dell'ente che ha preso in carico la vittima** (ente locale o un associazione o organismo privato purché iscritto alla seconda sezione del registro delle associazioni, enti e che svolgono attività a favore degli immigrati)

La vittima viene segnalata ad uno degli enti che realizzano sul territorio il Programma Unico di Emersione

ARTICOLO 18 BIS - Chi sono le vittime di violenza domestica?

Secondo l'art. 3 della Convenzione di Istanbul l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima



Arresto
obbligatorio
in fragranza

ART. 572 CP – MALTRATTAMENTI
CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI'

ART. 582-583 CP - LESIONI
PERSONALI SEMPLICI O AGGRAVATE

ART. 583 CP – MUTILAZIONI
GENITALI FEMMINILI

ART. 609 BIS – VIOLENZA SESSUALE

Art. 612 BIA CP- ATTI PERSECUTORI

ART. 605 CP- SEQUESTRO DI
PERSONA

Permesso di soggiorno per tratta o grave sfruttamento (art. 18)

Condizioni per il rilascio del permesso

- ➔ **+percorso giudiziario:** violenze o abusi emersi nel corso di indagini o procedimenti penali;
- **percorso sociale:** violenze o abusi emergano nel corso di **interventi dei centri antiviolenza o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza**

Dalle operazioni, indagini, procedimenti e interventi assistenziali deve emergere un **concreto ed attuale pericolo per la vittima**

Rilascio da parte del Questore, su proposta:

- **dell'Autorità Giudiziaria o**
- **dei servizi sociali**

Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno è sempre necessario il parere dell'autorità giudiziaria

Permesso di soggiorno per casi speciali

CARATTERISTICHE COMUNI

Denominazione: «Casi speciali»

Durata iniziale: 12 mesi, rinnovabile fino a 1 anno o per il maggior periodo
occorrente per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o per
motivi di protezione o giustizia

Convertibilità: Lavoro, studio, attesa occupazione

Accesso immediato a: Lavoro, Studio, Assistenza sanitaria e sociale

Diritti esercitabili
con la sola
ricevuta della
domanda

Oltre il permesso: strumenti di protezione ed inclusione

Fonti
finanziarie
€ 800mil
l'anno



**PROGRAMMI
PERSONALIZZATI DI
ASSISTENZA,
FORMAZIONE E
AVVIAMENTO AL
LAVORO**

PERMESSO EX ART.
18 TER

**ACCESSO ALL'ASSEGNO
DI INCLUSIONE**

**POSSIBILIA' DI ACCEDERE A
MISURE SPECIALI DI
PROTEZIONE TESTIMONI**

**ACCESSO AL
GRATUITO
PATROCINIO**



Emersione dello sfruttamento lavorativo e presa in carico delle vittime: la SPERIMENTAZIONE NAZIONALE di ANCI con i Comuni della rete SAI



PARTENARIATO:

ANCI

Cittalia



PRINCIPALI ATTIVITÀ

Sperimentazione con 10 Comuni aderenti alla rete SAI, appartenenti a territori delle Questure con il più alto numero di rilasci di permesso di soggiorno ex art. 18 ter TUI e possibilmente a copertura di tutte le macro-aree geografiche del Paese



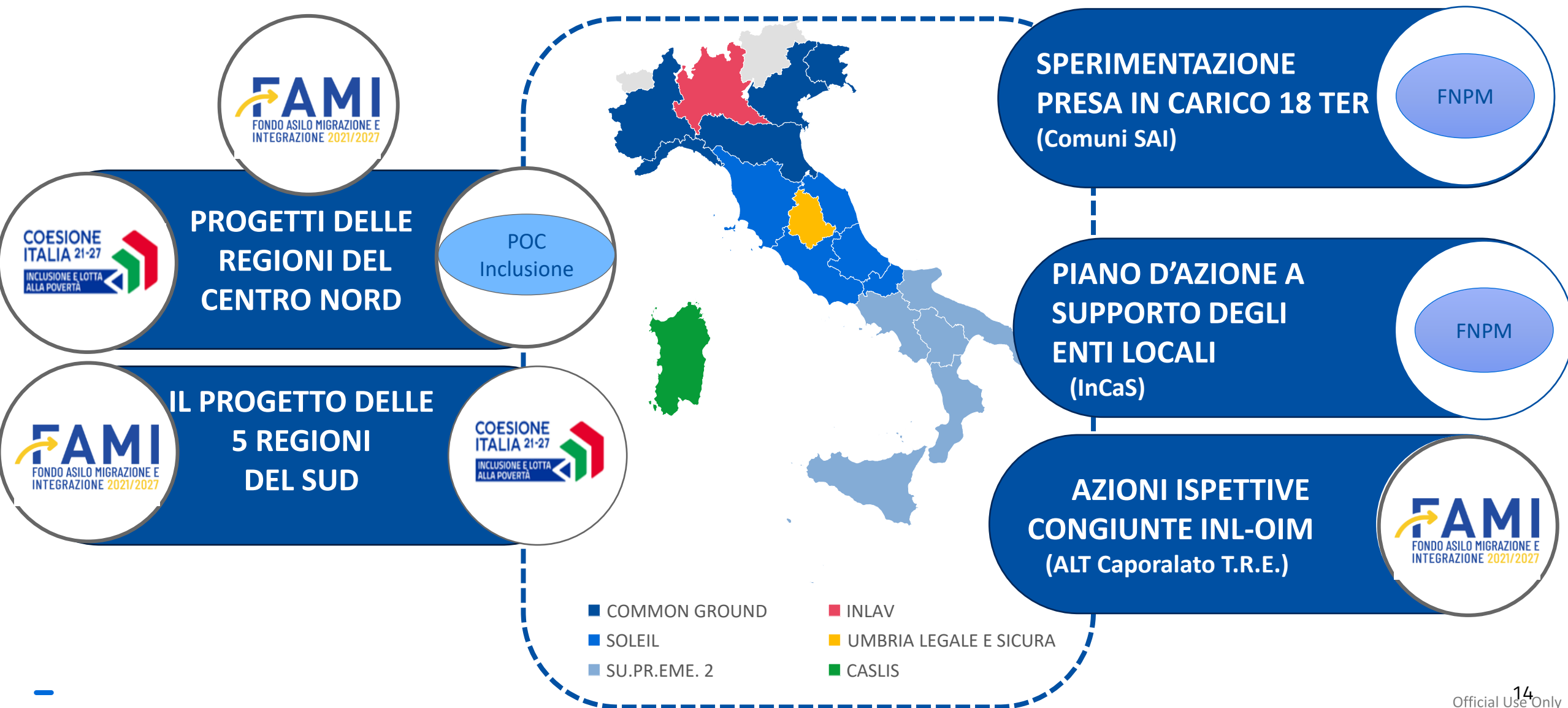
Fondo Nazionale
Politiche Migratorie



Percorsi di formazione e avviamento al lavoro per i titolari di permesso di soggiorno ex art. 18 ter TUI, tramite lo sviluppo di Programmi di Assistenza Individuali in coerenza con le Linee guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura



I progetti in corso



Le attività realizzate

Rafforzamento della
governance multilivello e
multi-stakeholders
(Tavoli, Protocolli, ...)



Assistenza e protezione
delle vittime, in attuazione delle
Linee Guida Nazionali



**Comunicazione e
valorizzazione delle
storie di riscatto**



Outreach con presidi mobili
anche negli insediamenti
informali



Creazione di **presidi territoriali** e
con **equipe multidisciplinari**
(Punti di accesso, Poli sociali
integrati...)



**Promozione di percorsi
individualizzati di
inserimento socio-lavorativo**



Help desk interistituzionale
anticaporalato



**Rafforzamento
delle competenze
degli operatori**
(capacity building)



**Strumenti di conoscenza e
valutazione del fenomeno**



**Alfabetizzazione ai
diritti** anche con
materiale plurilingue



Attività di **vigilanza e
prevezione** con **task
force multiagenzia** (Alt
Caporalato T.R.E.)

ACCESSO ALL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (Requisiti soggettivi)

Cittadino italiano o
dell'Unione europea o
suo familiare

oppure

Cittadino ExtraUe in possesso del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di **protezione internazionale** (asilo politico, protezione sussidiaria)

oppure

Cittadino ExtraUe in possesso di un permesso per CASI SPECIALI

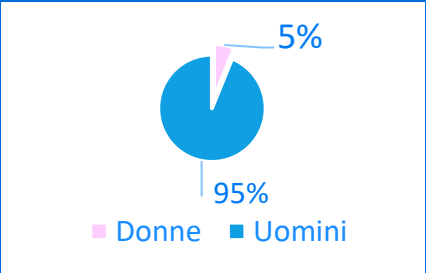
Residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo



Alcuni numeri

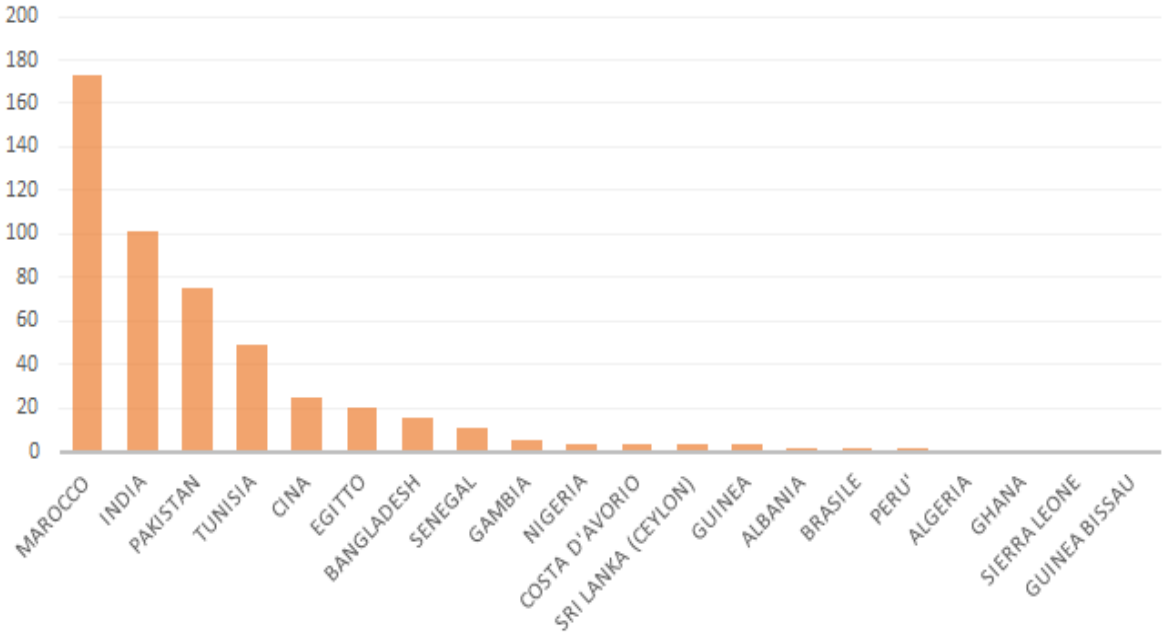
(DATI AL 31 GENNAIO 2026)

497 Permessi rilasciati ex art. 18 ter



N. PRATICHE X PROVINCIA
RILASCIATE DA NOVEMBRE 2024
AL 31.1.2026

PROVINCIA	TOTALE
PRATO	47
VERONA	39
CATANIA	35
CUNEO	35
TORINO	26
MILANO	26
FERRARA	17
PADOVA	17
COMO	14
CASERTA	13



GRAZIE DELL'ATTENZIONE

www.lavoro.gov.it
www.integrazionemigranti.gov.it

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le Politiche sociali, del Terzo settore e migratorie
Direzione Generale per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie